

Allegato 15

CONVENZIONE TIPO AI SENSI DEGLI ART. 11 E 12 DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ART. 11 E 12,

fra:

— Il Comune di (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale nella persona del Sindaco pro tempore sig. agente nella suddetta qualità e non altrimenti

e

— La Ditta (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal/dai sig./sigg. Nella qualità di (rappresentante legale, titolare) della Ditta con codice fiscale con sede in Via N. come risulta da regolare certificato della CCIAA di n. rilasciato in data , esercente dell'attività estrattiva.

premesse:

- che l'area oggetto dell'attività estrattiva è ricompresa all'interno della Concessione Mineraria "Albarola" rilasciata dal Distretto Minerario di Bologna con Decreto Distrettuale n° 18 in data 31.07.2000 con scadenza al 19/07/2020
- che la suddetta concessione è stata recentemente rinnovata per ulteriori trent'anni con DGC del Comune di Vigolzone n° 35/2020 e con DGC del Comune di Rivergaro n° 60/2020; entrambe le suddette Delibere stabilivano di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale
- che in ottemperanza a quanto sopra la Ditta , ha presentato istanza di avvio del procedimento di PAUR, in data con protocollo di ricezione n., contenente la richiesta di attivazione della procedura di VIA e di rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva per la prima fase attuativa
- che all'interno del suddetto rinnovo la parte estrattiva viene svolta esclusivamente all'interno del Comune di Vigolzone, sui terreni identificati al Foglio...mappali.....tutti in piena disponibilità della Ditta. Sul Comune di Rivergaro non si effettua attività estrattiva ma solo un intervento conclusivo di recupero ambientale, sui terreni identificati al Foglio...mappali.....tutti in piena disponibilità della Ditta.
- che, ai sensi dell'art. ... della L.R. 4/2018 è stata effettuata la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, con le seguenti prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo:;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la miniera alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91;
- che la competente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91 e s.m., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio avviso con parere n. ;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. del
- che si intendono richiamate nella presente convenzione le Norme tecniche del PIAE vigente della Provincia di Piacenza;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio del Comune al n. di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:
 -
 -
 -

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA MINIERA

Art. 1 - Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di miniera, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto.
- b) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 2 - Perimetrazione area di miniera

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di miniera cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - Cartello all'accesso della miniera

Nella zona di accesso alla miniera dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di
- Tipo di materiale estratto;
- Denominazione della miniera;
- Ditta esercente;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 4 - Denuncia inizio lavori

La Ditta deve comunicare l'inizio dei lavori, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla Provincia e al Comune, allegando il Documento di salute e sicurezza e la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

Art. 5 - Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 , la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni per la fase di estrazione ed in anni per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

Art. 6 - Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91 la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata superiore ad anni uno.

Art. 7 – Tariffe

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite per legge in applicazione dell'art. 146 della L.R. 21.04.1999 n. 3 e dell'imposta regionale in applicazione dell'art. 9 della L.R. 27.12.1971 n. 1

Art. 8 - Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €, corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per:
 - l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, comprensive della eventuale delocalizzazione delle opere a verde su aree esterne all'area di cava;
 - il costo della manutenzione per 5 anni degli interventi vegetazionali e naturalistici;
 - il costo del monitoraggio ambientale.
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'Istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

Art. 9 - Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
- d) In relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, della messa a dimora della vegetazione e del monitoraggio effettuato, la Ditta potrà avanzare in corso d'opera richiesta di svincolo parziale della fidejussione; in caso di accettazione da parte del Comune, con le stesse modalità di cui al precedente punto a), si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Art. 10 - Opere connesse con la coltivazione — Danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza del cantiere, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) le strade di servizio dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la miniera sia adiacente alla viabilità pubblica; tali accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle miniere; le strade di accesso dovranno essere dotate di massicciata di adeguato spessore;

- c) ad una corretta attuazione del precitato Piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato PIAE disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16/10/1972, n. 634.

Art. 12 - Permesso di costruire e/o D.I.A.

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire o la D.I.A. in quanto l'attività di miniera non rientra tra le trasformazioni edilizie definite nella legislazione nazionale e regionale di settore. Non necessitano, quindi dei provvedimenti edilizi le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della miniera, i locali di servizio, la strada di collegamento, gli impianti di prima lavorazione inerti ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 - Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 7 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III

CONTROLLI

Art. 14 - Misure e controlli — Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta si impegna all'attuazione del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata, riferita all'anno precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- relazione sullo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sottoscritta dal Direttore dei lavori e del Tecnico esperto in opere di sistemazione finale.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in miniera.

Art. 15 - Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore dei Lavori ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 5 della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 6.

Art. 17 - Varianti

Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale devono essere autorizzate secondo le procedure di cui all'Art. 16 delle Norme del PIAE, acquisendo nuovamente gli atti di assenso previsti, tra cui il parere dell'Agenzia regionale competente per le attività estrattive (Polizia mineraria).

Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale considerate, in base alla normativa vigente, sostanziali in relazione agli impatti già valutati in sede di procedura di VIA o di Screening del Progetto unitario, devono essere sottoposte a procedura di VIA o di Screening.

Art. 18 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione finale

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività dovrà seguire i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 19 - Deroghe ex art. 104, DPR 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59 e s.m., sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Tale decreto viene rilasciato in sede di PAUR per cui ne consegue che l'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 ne tiene conto.

Art. 20 - Sistemazione finale

La sistemazione finale della miniera deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. La Ditta si impegna a rispettare la destinazione finale prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

Si impegna altresì, controfirmando per accettazione la presente convenzione, a mantenere per almeno 5 anni dal collaudo le opere di sistemazione a verde previste dal Piano di coltivazione e sistemazione finale.

La Ditta si impegna inoltre alla piantumazione della vegetazione prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale per la compensazione della CO₂ (abbattimento in 10 anni della CO₂ emessa dai mezzi d'opera).

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Progetto di sistemazione finale delle aree interessate dall'attività estrattiva e dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 17/1991 e s.m.i..

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il tombamento del vuoto di miniera può essere effettuato solo con materiali previsti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale ed esplicitamente ritenuti idonei dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Le terre e rocce di scavo eventualmente utilizzate per il ritombamento non devono provenire da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione, sulle quali non sia stata svolta una accurata indagine preliminare atte ad escludere potenzialmente contaminazioni.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/6/2017.

Art. 21 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 22 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 23 - Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonee strutture; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme.

Art.24 - Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi, da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di miniera, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 25 - Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 26 - Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Piacenza, la decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.